

LAVORATORI NUOVI ASSUNTI a partire da OTTOBRE 2025
con rapporto di lavoro UGUALE o INFERIORE A TRE MESI

QUOTA CONTRATTUALE

OPERAI importo orario
(tabella B dell'accordo PREVEDI 04/07/2025)

O1 1° livello	€ 0,052060
O2 2° livello	€ 0,060876
O3 3° livello	€ 0,067640
O4 4° livello	€ 0,072884
D1 operai discontinui senza alloggio	€ 0,043320
D2 operai discontinui con alloggio	€ 0,043320

IMPIEGATI importo mensile
(tabella A dell'accordo PREVEDI 04/07/2025)

I1 1° livello	€ 8,00
I2 2° livello	€ 9,36
I3 3° livello	€ 10,40
I4 4° livello	€ 11,20
I5 5° livello	€ 12,00
I6 6° livello	€ 14,40
I7 7° livello	€ 16,00

Per i LAVORATORI (operai o impiegati) assunti con rapporto di lavoro uguale o inferiore a tre mesi, il contributo contrattuale non va versato a PREVEDI.

OPERAI assunti con rapporto di lavoro uguale o inferiore a tre mesi

Nel mese del licenziamento l'azienda verserà alla Cassa Edile

i nuovi importi PREVEDI sopra riportati (tabella B), moltiplicati per le ore ordinarie effettivamente lavorate, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

Questi "importi sostitutivi" vanno considerati redditi da lavoro dipendente e assoggettati

- ai fini fiscali a tassazione separata,

- ai fini previdenziali e assistenziali a contribuzione ordinaria.

Gli importi netti verranno poi pagati dalla Cassa Edile direttamente agli operai in concomitanza del pagamento del GNF.

IMPIEGATI assunti con rapporto di lavoro uguale o inferiore a tre mesi

Nel mese del licenziamento l'azienda verserà all'impiegato in busta paga

i nuovi importi PREVEDI sopra riportati (tabella A), moltiplicati per i periodi effettivamente lavorati, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

Questi "importi sostitutivi" vanno considerati redditi da lavoro dipendente e assoggettati

- ai fini fiscali a tassazione separata,

- ai fini previdenziali e assistenziali a contribuzione ordinaria.

LAVORATORI (operai o impiegati) assunti con rapporto di lavoro superiore a tre mesi

L'azienda verserà alla Cassa Edile gli importi PREVEDI (importi in vigore da ottobre 2019)

a partire dal quarto mese successivo a quello di assunzione

Il quarto mese, l'azienda pagherà il contributo contrattuale relativo anche ai tre mesi precedenti.

(Nota: nella denuncia contributiva, gli importi dei quattro mesi vanno dichiarati distintamente, non cumulativamente)

Va considerato mese intero la frazione di mese lavorata uguale o superiore a 15 gg.

Invece la frazione di mese inferiore a 15 gg. non va considerata.

ECCEZIONI

Per i nuovi assunti che avevano già aderito esplicitamente a PREVEDI nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro, o se il lavoratore aderisce esplicitamente a Prevedi nel corso dei primi tre mesi dall'assunzione, l'azienda verserà alla Cassa Edile gli importi PREVEDI a partire dal primo mese di assunzione, o di adesione esplicita (importi in vigore da ottobre 2019).

Adesione esplicita: contributo aggiuntivo dell'1% (o più) e/o destinazione TFR al fondo.

FONTI NORMATIVE

ACCORDO NAZIONALE	04/07/2025	e successive modifiche
CNCE - com. 678	17/10/2019	
CCNL - allegato 10	18/07/2018	
VADEMECUM OPERATIVO	20/02/2015	
ACCORDO NAZIONALE	04/02/2015	
ACCORDO NAZIONALE	13/01/2015	
ACCORDO NAZIONALE	18/11/2014	
CCNL - art. 97	01/07/2014	

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE E FISCALE DEGLI IMPORTI SOSTITUTIVI

CNCE - circolare 20/10/2025